D.P. 190/2020 e D.P 349/2023

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240"

Indice

C A P O I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto, requisiti e finalità

Art. 2. Istituzione degli assegni di ricerca

Art. 3. Attivazione

Art. 4. Durata e rinnovo

Art. 5. Importo

Art. 6. Diritti e doveri dei titolari degli assegni

Art. 7. Tutor

Art. 8. Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

Art. 9. Controllo e valutazione dell'attività svolta

Art. 10. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Art. 11 – Maternità

Art. 12. Proprietà intellettuale

Art. 13. Finanziamento degli assegni

C A P O II - SELEZIONE PUBBLICA

Art. 14. Pubblicità

Art. 15. Requisiti

Art. 16. Domande e termini di presentazione

Art. 17. Commissione giudicatrice

Art. 18. Prove di selezione

Art. 19. Valutazione

Art. 20. Graduatoria del concorso

Art. 21. Stipula contratto per attribuzione assegno di ricerca

Art. 22. Assegni sui fondi di specifici programmi di ricerca

C A P O I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto, requisiti e finalità

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del Piano Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina il conferimento di:

    a) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito denominati "assegni"), banditi sui fondi a tal fine destinati, istituiti dall'Università degli Studi LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima – BA – (di seguito denominata "Università" o "Ateneo") anche con fondi esterni acquisiti al bilancio dell'Università a seguito di specifiche convenzioni, come previsto nell'art. 2, comma 4, e nell'art. 13 del presente Regolamento;
    b) assegni banditi sui fondi di specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

2. Gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, *lett.* (a) del presente regolamento sono istituiti a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'Università.

3. Nel presente regolamento per "Struttura interessata" si intende il Dipartimento dell'Ateneo nel quale il titolare dell'assegno deve svolgere l'attività di ricerca.

4. Possono essere titolari degli assegni coloro che siano in possesso di diploma di laurea, conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/99, o laurea specialistica o laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di Dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. I bandi di selezione possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli possono costituire titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

5. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2. Istituzione degli assegni di ricerca

1. Nel rispetto delle linee guida del Piano Strategico e del Piano Economico approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Struttura interessata propone l'istituzione dell'assegno di ricerca indicando l'area

scientifica, il settore scientifico-disciplinare, il progetto di ricerca e la sua durata, nonché il nome di uno o più docenti di ruolo dell'Università responsabile/i della ricerca stessa.

2. Il Senato Accademico valuta la proposta presentata dalla struttura e, se la approva, la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento relativo all'assegno di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le Strutture interessate possono proporre, nel rispetto della procedura sopraindicata, il conferimento di assegni di ricerca integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche, imprese, enti pubblici o privati, in base a specifiche convenzioni.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione emana, con suo decreto, un bando di valutazione comparativa dei candidati per il conferimento degli assegni di ricerca deliberati nel rispetto della procedura di cui ai commi precedenti del presente articolo. Il bando deve contenere l'indicazione del numero, della durata, dell'importo degli assegni da conferire, l'area scientifica di interesse, i settori scientifico-disciplinari, il o i responsabili scientifici di ciascun assegno e i relativi progetti, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati e i criteri della valutazione comparativa.

Art. 3. Attivazione

1. La proposta e la conseguente delibera di attivazione dell'assegno di ricerca devono indicare:

   a) la convenzione di ricerca o i progetti di riferimento con la disponibilità dei fondi per la copertura dell'intero costo dell'/degli assegni;

   b) il numero di assegni da attivare e mettere a bando, la loro durata e il loro importo;
   c) il titolo e le tematiche del progetto di ricerca cui si riferisce l'assegno, il relativo Responsabile Scientifico e il Dipartimento presso il quale si svolgerà l'attività;
   d) il titolo di studio richiesto all'assegnista e la relativa tipologia di laurea;
   e) gli eventuali requisiti o competenze specifiche richieste;
   f) le modalità di selezione degli assegnisti con l'indicazione dell'eventuale colloquio.

Art. 4. Durata e rinnovo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Il rinnovo dell'assegno di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico su proposta formulata dalla Struttura interessata sulla base della valutazione dell'attività svolta dal beneficiario.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 l. n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché

con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, l. 240/2010 non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Nel rispetto di quanto disposto dal primo comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.

Art. 5. Importo

1. In seguito alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, ciascun bando di conferimento degli assegni di ricerca riporta l'importo lordo annuo determinato sulla base dell'importo minimo stabilito da decreto del Ministro dell'Università e Ricerca scientifica, oggi Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art. 6. Diritti e doveri dei titolari degli assegni

1. Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla struttura alla quale afferiscono e devono garantire la loro presenza fisica in Università, per svolgere la propria attività ed incontrare il responsabile dell'assegno, almeno tre giorni a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, salvi i periodi di chiusura dell'ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare preventiva comunicazione scritta al responsabile scientifico e al Direttore del Dipartimento e dovrà successivamente documentare in maniera adeguata l'attività di ricerca svolta all'estero.

2. La Struttura interessata fornisce annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

3. L'attività di ricerca del titolare di assegno è svolta all'interno della Struttura interessata e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca, ove autorizzata, sul tema indicato nel bando di selezione seguendo le indicazioni del Responsabile scientifico, nonché del Direttore della struttura di riferimento e comunque le disposizioni vigenti in Ateneo anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento nel quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici e sono, inoltre, tenuti alla presentazione, almeno un mese prima del termine dell'assegno, di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

5. Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza. I contratti devono inoltre prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

   (a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;

   (b) ingiustificata sospensione dell'attività;

   (c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 8 del presente regolamento;

(d) valutazione negativa espressa dal Consiglio della Struttura interessata sull'attività di ricerca;

(e) violazione reiterata dell'obbligo di presenza in ateneo previsto dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento.

6. La titolarità degli assegni non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

7. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di sessanta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Università ha diritto di trattenere un importo corrisponde al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

Art. 7. Tutor

1. La Struttura interessata individua, per ogni titolare di assegno, uno o più professori di ruolo (tutor) sotto la cui responsabilità e direzione scientifica sono svolte le attività di ricerca previste dal contratto.

Art. 8. Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

2. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali, anche part-time, o lo svolgimento di rapporti di lavoro dipendente, anche part-time.

3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio della Struttura interessata e del Senato Accademico, a condizione che l'attività:

   (a) sia occasionale e di breve durata;

   (b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno

   (c) non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

4. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea triennale, di laurea specialista o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time.

6. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e documentata, grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

7. Non può essere titolare di assegno il personale di ruolo di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

Art. 9. Controllo e valutazione dell'attività svolta

1. Il Consiglio della Struttura interessata esprime un giudizio sull'attività svolta dal titolare di assegno, sulla base delle relazioni redatte da quest'ultimo e delle valutazioni e giudizi del responsabile scientifico, di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento.
2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della attività in Università. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 11 – Maternità

1. Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le assegniste in gravidanza devono comunicare il proprio stato al Direttore del Dipartimento presso cui operano. In collaborazione con il medico competente saranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito.
2. L'attività della assegnista è obbligatoriamente interrotta a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 12. Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla Legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Università sarà l'esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall'attività dell'assegnista.

Art. 13. Finanziamento degli assegni

1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento diretto degli assegni di cui all'art. 1, comma 1, *lett.* (a) del presente regolamento. Gli assegni possono essere finanziati anche con fondi esterni acquisiti al bilancio universitario in base a specifiche convenzioni. Tali assegni sono attribuiti alle aree e ai settori disciplinari indicati nelle convenzioni medesime e per la realizzazione delle attività di ricerca che ne costituiscono il presupposto.

C A P O II - SELEZIONE PUBBLICA

Art. 14. Pubblicità

1. I bandi per gli assegni sono resi pubblici per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando dovrà espressamente indicare:
   (a) il titolo e le tematiche del progetto di ricerca cui si riferisce l'assegno;
   (b) il titolo di studio richiesto per l'accesso alla selezione;
   (c) gli eventuali requisiti o competenze specifiche richieste;
   (d) le modalità di selezione degli assegnisti candidati con l'indicazione, in caso di colloquio, dell'eventuale data e del luogo di svolgimento;
   (e) l'importo e la durata dell'assegno, nonché le modalità di erogazione dello stesso;
   (f) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre;
   (g) la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
   (h) gli obblighi dell'assegnista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento dell'assegno;
   (i) le cause di incompatibilità specifiche e differenziate di volta in volta, in relazione al tipo di prestazione che dovrà essere svolta e al tipo di impegno che si richiede;
   (j) ogni altro elemento utile alla selezione in relazione alle tematiche di ricerca di riferimento.

Art. 15. Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che siano in possesso di diploma di laurea, conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/99, o laurea specialistica o laurea magistrale e che abbiano già dato prova di attitudine alla ricerca scientifica e che siano pertanto in possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo per l'attività di ricerca.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

3. È escluso dalla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

4. In relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, *lett.* B) ultimo periodo della legge 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera C) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 16. Domande e termini di presentazione

1. La domanda dovrà essere compilate dal candidato sul modulo della domanda (Allegato "A") fornito anche per via telematica sul sito web http://www.lum.it, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale). La domanda sarà redatta in carta semplice e, debitamente firmata, potrà essere consegnata a mano – unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità – a questa Università S.S. 100 km. 18.00 70010 Casamassima (BA), nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

2. La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potrà essere inviata a mezzo raccomandata 1 con avviso di ricevimento, a questo Ateneo – Ufficio concorsi (s.s. 100 km. 18,00 – 70010 Casamassima – BA –) entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda potrà essere inviata anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo appositamente indicato nel bando, entro il termine indicato. A tal fine farà fede la data e l'ora presenti nella ricevuta di consegna della pec.

4. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo utile.

5. La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie a individuare in modo univoco il Dipartimento, il settore scientifico disciplinare e, ove pertinente, il nome del progetto di ricerca per il quale il candidato intende essere ammesso. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare il cognome da nubile.

6. I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, pena la esclusione dalla valutazione comparativa:

   (a) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);

   (b) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

   (c) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;

(d) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

(e) la lingua straniera prescelta, tra Inglese, francese, Tedesco e spagnolo, per il colloquio;

(f) le linee del progetto di ricerca che intendono seguire.

7. I candidati che siano riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, di posta elettronica ordinaria che il candidato elegge quale recapito ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

9. L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. L'Università inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Università stessa ma a disguidi postali, telematici o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

(a) fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, patente, tessera postale, porto d'armi) e del codice fiscale;

(b) curriculum in duplice copia (se la domanda è presentata in forma cartacea) della propria attività scientifica e didattica debitamente firmato;

(c) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco in duplice copia (se la domanda è presentata in forma cartacea) debitamente firmato;

(d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione e il relativo elenco in duplice copia (se la domanda è presentata in forma cartacea) debitamente firmato;

(e) elenco, in duplice copia (se la domanda è presentata in forma cartacea), di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente firmato.

11. I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 e successive modificazioni, compilando l'allegato "B". I titoli e le pubblicazioni possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/10/2000 n. 445 e successive modificazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

12. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad altro concorso. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

13. Al presente decreto è allegato (allegato "A") lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Art. 17. Commissione giudicatrice

1. Su proposta non vincolante del Consiglio della Struttura interessata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio decreto pubblicato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, nomina per ciascun settore scientifico-disciplinare una apposita Commissione giudicatrice composta da tre docenti di ruolo presso Università italiane o straniere.
2. La Commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente e un segretario.
4. La selezione consisterà nella valutazione comparativa dei candidati.

Art. 18. Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli e del curriculum ed è integrata da un colloquio, volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto della ricerca. La commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio motivato e individuando l'eventuale graduatoria degli idonei e il vincitore. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Valutazione

1. Alla prima riunione i componenti della Commissione prendono visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c., in particolare in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado incluso, tra di loro o con i candidati, dopo di che nominano il presidente e il segretario. La Commissione stabilisce i criteri e le modalità relative alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, i punteggi da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e alle documentate attività di ricerca nonché al colloquio finale e stabilisce altresì il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio e per il superamento dello stesso, nel rispetto di quanto previsto nel bando. Nel valutare il curriculum complessivo del candidato la commissione dovrà tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:
   (a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e sua congruenza con i settori scientifico disciplinari compresi nell'area scientifica per la quale è stato bandito il concorso;
   (b) apporto individuale del candidato.
2. Tra i titoli posseduti sono da valutare, tra gli altri:
   (a) il titolo di dottore di ricerca;
   (b) il progetto di ricerca;
   (c) una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse post-dottorato o incarichi sia in Italia che all'estero, secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere a giudizio della commissione giudicatrice;
3. La commissione esprimerà quindi un giudizio collegiale sulle pubblicazioni scientifiche e sui titoli individuando i candidati da ammettere al colloquio. Il colloquio è teso ad accertare e verificare

l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso. È richiesta altresì la conoscenza di una lingua straniera.

4. Ai candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo, così come stabilito dalla Commissione nel rispetto di quanto previsto dal bando di concorso, viene comunicata, attraverso pubblicazione nel sito internet dell'Ateneo e tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, l'ammissione, data e luogo del colloquio, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
5. Il colloquio è pubblico.
6. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
7. Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale. Redige altresì una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Art. 20. Graduatoria del concorso

1. Al termine dei lavori, la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, redige la graduatoria di merito e indica il vincitore.
2. La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è immediatamente efficace e viene pubblicata sul sito internet dell'Ateneo ed inserita nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.
3. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 21. Stipula contratto per attribuzione assegno di ricerca

1. Il candidato risultato vincitore sarà invitato a mezzo telegramma, lettera raccomandata a.r., pec o e-mail a presentarsi presso i competenti uffici: palazzina rettorato s.s. 100 km. 18 70010 Casamassima (BA) per stipulare un contratto che regoli la sua attività conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di ricerca dei requisiti prescritti: in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.
2. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenti per la sottoscrizione del contratto nel termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attività di collaborazione come in esso stabilita decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. In tal caso verrà convocato il primo degli idonei. Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.
3. Il contratto, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dal titolare dell'assegno, dovrà contenere:
   (a) la data di inizio dell'attività;
   (b) il termine finale del contratto e le modalità del suo eventuale rinnovo;
   (c) l'importo complessivo dell'assegno da erogarsi in rate mensili posticipate;

(d) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;

(e) l'indicazione della struttura scientifica dell'Università, che è incaricata della verifica e che dovrà redigere un mese prima del termine dell'assegno una relazione sull'attività svolta dal titolare dello stesso.

4. L'attività che il titolare dell'assegno sarà chiamato a espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

(a) carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;

(b) connessione con l'attività di ricerca;

(c) svolgimento in condizioni di autonomia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 22. Assegni sui fondi di specifici programmi di ricerca

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Strutture interessate e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in deroga agli articoli precedenti, può pubblicare bandi per attività di ricerca e studio, aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, per il conferimento di assegni di cui all'art. 1, comma 1, l*ett.* (b) del presente regolamento, integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche, imprese, ed enti pubblici o privati:

2. I requisiti, le procedure e le modalità per il conferimento di tali assegni sono determinati, nel rispetto della normativa vigente, nella convenzione di finanziamento.

ALLEGATO "A"

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI NR……ASSEGNI DI RICERCA

FAC-SIMILE

AL PRESIDENTE DEL CDA

DELLA LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

UFFICIO CONCORSI

S.S. 100 KM. 18,00

70010 CASAMASSIMA (BA)

D.R. N……. DEL …….. BANDO PER IL CONFERIMENTO DI NR. ……. ASSEGNO DI RICERCA: SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: (SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PER IL QUALE SI CONCORRE: _____-_____ - FACOLTÀ DI **……**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SOPRA DESCRITTA.

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)_____

NOME_____

CODICE FISCALE _____

NATO
A_____PROV._____

IL_____ _____SESSO _____,

ATTUALMENTE RESIDENTE A_____ PROV._____

INDIRIZZO_____C.A.P. _____

TELEFONO: _____E-MAIL: _____

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.P.R. N. 403/98 E CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE AI SENSI DEGLI ARTT. 483, 495, 496 DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA

DICHIARA

DI ESSERE NATO IN DATA E LUOGO SOPRA RIPORTATI;

1. DI ESSERE RESIDENTE NEL LUOGO SOPRA RIPORTATO;

2. DI ELEGGERE COME RECAPITO/DOMICILIO PRESSO IL QUALE INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

EMAIL:_____;

3. DI POSSEDERE LA SEGUENTE CITTADINANZA: _____;

4. DI ESSERE IN GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;

5. DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI OVVERO DI AVERE RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE_____;

6. DI NON ESSERE STATO DESTITUITO O DISPENSATO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3;

7. DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI _____OVVERO DI NON ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI ALCUN COMUNE OVVERO DI ESSERVI STATO CANCELLATO PER I SEGUENTI MOTIVI: _____

8. EVENTUALE INDICAZIONE RISERVATA AL PORTATORE DI HANDICAP:_____;

9. DI SCEGLIERE LA SEGUENTE LINGUA STRANIERA PER IL COLLOQUIO (Inglese, francese, Tedesco e Spagnolo): _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (PASSAPORTO, CARTA DI IDENTITÀ, PATENTE, TESSERA POSTALE, PORTO D'ARMI);
2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE;
3. CURRICULUM IN DUPLICE COPIA DELLA PROPRIA ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DEBITAMENTE FIRMATO;
4. TITOLI RITENUTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE **E RELATIVO ELENCO IN DUPLICE COPIA DEBITAMENTE FIRMATO**;
5. PUBBLICAZIONI RITENUTE UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E RELATIVO ELENCO IN DUPLICE COPIA, DEBITAMENTE FIRMATO;
6. PROGETTO DI RICERCA IN DUPLICE COPIA DEBITAMENTE FIRMATO;

7. ELENCO, IN DUPLICE COPIA, DI TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATO.

IL SOTTOSCRITTO, INFINE, ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AFFINCHÉ I DATI PERSONALI FORNITI POSSANO ESSERE TRATTATI, NEL RISPETTO DELLA LEGGE 675/96, PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA.

LUOGO E DATA .....

IL DICHIARANTE

_____

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato

Settore scientifico-disciplinare _____

Il sottoscritto

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)_____

Nome _____

Codice di identificazione personale_____

Nato a_____ Prov._____

il _____ sesso _____

attualmente residente a _____ Prov. _____

indirizzo_____ C.A.P. _____

Telefono: _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA:

_____

_____

_____

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione

Luogo e data .....

Il dichiarante

……

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA INSIEME ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE, ALL'UFFICIO COMPETENTE VIA FAX, TRAMITE UN INCARICATO O A MEZZO POSTA.